



**COMUNE DI
BERGANTINO**
(Provincia di Rovigo)

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014 – 2016**

(Legge n. 190/2012)

(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 23.01.2014)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INDICE

1. *Quadro normativo di riferimento:*
 - 1.1 *La legge n. 190/2012*
 - 1.2 *La Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri*
 - 1.3 *Gli attori del contrasto alla corruzione*
 - 1.4 *L'autorità nazionale anticorruzione*
 - 1.5 *Il Dipartimento della Funzione Pubblica*
 - 1.6 *Il responsabile della prevenzione della corruzione*
 - 1.7 *Il Piano triennale di prevenzione della corruzione*
2. *Finalità del Piano di prevenzione della corruzione*
3. *Settori e attività particolarmente esposti alla corruzione*
4. *Meccanismi/Misure di contrasto idonei a prevenire il rischio di corruzione:*
 - 4.1 *I controlli*
 - 4.2 *La trasparenza*
 - 4.3 *La rotazione dei Titolari di P.O. e del personale dei settori a rischio corruzione*
 - 4.4 *Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi*
 - 4.5 *Verifica del rispetto del divieto ai Dipendenti di svolgere attività incompatibili con il servizio pubblico*
 - 4.6 *Ulteriori misure*
5. *Reati ipotizzabili in via potenziale*
6. *Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione*
 - 6.1 *Compiti e responsabilità*
 - 6.2 *Struttura operativa di supporto*
7. *Ruolo dei dipendenti nella prevenzione della corruzione*
 - 7.1 *Formazione del personale*
 - 7.2 *Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione*
 - 7.3 *Codice di comportamento e responsabilità disciplinare*
 - 7.4 *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*
8. *Ruolo dell'O.I.V.*
9. *Attività di monitoraggio*
 - 9.1 *Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti*
 - 9.2 *Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.*
 - 9.3 *Monitoraggio in base al Regolamento dei controlli interni (art. 147 del TUEL)*
 - 9.4 *Monitoraggio della trasparenza*
10. *Disposizioni transitorie e finali*

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In termini generali la corruzione può essere definita come “l’uso improprio dell’ufficio per interessi privati” e ricomprende pertanto le situazioni in cui il titolare di una funzione pubblica utilizzi impropriamente la stessa per il perseguimento di interessi privati.

La diffusione dei fenomeni corruttivi nel nostro Paese ha indotto il Legislatore alla ridefinizione del quadro complessivo della prevenzione e della repressione della corruzione mediante l’emanazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 titolata appunto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*”. Tale Legge è stata approvata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La Convenzione ONU del 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, secondo necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il G.R.E.C.O. (*Groupe d’Etats Contre la Corruption*) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

1.1 La legge n. 190/2012

La legge n. 190/2012 (che si compone di soli due articoli di cui il primo formulato da ben 83 commi) contiene diverse disposizioni in materia di individuazione e funzionamento degli organi deputati a contrastare la corruzione nelle Istituzioni. Detta legge, recepisce in ampia misura il contributo fornito dal Rapporto della “Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”, costituita dal Ministero della Funzione Pubblica presso l’omonimo Dipartimento in data 23.12.2011

I principali temi affrontati dalla nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità riguardano:

- l’individuazione della ex CIVIT (ora ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) quale autorità nazionale per la prevenzione della corruzione e l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare un soggetto responsabile dell’attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nella P.A.;
- l’individuazione di un Comitato Interministeriale cui è attribuito il compito di fornire indirizzi per l’elaborazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica del Piano nazionale anticorruzione, approvato dalla CIVIT;
- gli scopi del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
- le misure dirette a prevenire il conflitto di interessi e le incompatibilità nel caso di svolgimento delle funzioni da parte dei titolari degli uffici competenti nelle pubbliche amministrazioni;
- il ricorso agli arbitri per la risoluzione delle controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici;
- il rafforzamento della disciplina in materia di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa sul reclutamento dei dipendenti pubblici;

- la modifica della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione nella P.A.;
 - l'introduzione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
 - il potenziamento dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali.
- Inoltre, alcune novità introdotte dalla nuova disciplina riguardano l'inasprimento delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione, ivi inclusa la nuova disciplina sull'accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura della disciplina delle incandidabilità e delle ineleggibilità.

1.2 La Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

In data 25.1.2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la circolare n. 1/2013, con la quale sono state fornite alcune prime indicazioni per l'applicazione della legge 190/2012.

In particolare, per quanto concerne il campo di applicazione delle recenti disposizioni, la circolare rileva come la legge non contenga una definizione della nozione di corruzione, ma, nel contempo, precisa altresì che, nel contesto della legge 190, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontra l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II Titolo II, Capo I del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Per quanto riguarda le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, la medesima circolare precisa che le prescrizioni ivi contenute in materia di contrasto alla corruzione (in particolare art. 1, commi da 1 a 57) si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2011, poiché, come chiarito dall'art. 1 comma 59, esse costituiscono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti Locali, con riferimento ai quali, in sede di conferenza unificata saranno valutate le misure di flessibilità finalizzate a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative.

Con particolare riguardo agli enti locali, la legge indica direttamente il criterio di designazione del responsabile della prevenzione della corruzione, che deve essere individuato di norma nel segretario comunale, salvo diversa motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di elaborare la proposta del relativo piano che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione – e prevede consistenti responsabilità a carico del responsabile della prevenzione per il caso di inadempimento.

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo svolto dal responsabile della prevenzione della corruzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali, finanziarie nel limite della disponibilità di bilancio.

La circolare ha altresì precisato che l'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Infine, occorre rimarcare l'importanza che la legge 190/2012 assegna ad una organizzazione amministrativa trasparente – quindi con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto – ai fini di prevenzione della corruzione.

Come osservato nella circolare, la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa. L'opzione – che si riviene nell'art. 1 comma 9 della legge – di collocare tra i contenuti del piano di prevenzione l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, in modo da assicurare "un'azione sinergica e osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento".

Su questa linea di pensiero, il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. Decreto Trasparenza) dettante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, ha previsto che il programma triennale per la trasparenza rappresenti una sezione del piano di prevenzione e che la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e la figura del responsabile della trasparenza siano si norma accorpate in un unico soggetto.

1.3 Gli attori del contrasto alla corruzione

Con la legge 190/2012, lo Stato Italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, in modo da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

1.4 L'autorità nazionale anticorruzione

L'autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (meglio nota come **CIVIT, oggi ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche**) istituita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009.

L'Autorità nazionale anticorruzione:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

1.5 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

1.6 Il Responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare il *Responsabile della prevenzione della corruzione*. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. n. 190/2012);
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e) d'intesa con il Sindaco verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento della attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico.

1.7 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione vi è quello di approvare il *Piano nazionale anticorruzione* predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito *Piano*) al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla regione di appartenenza.

2. FINALITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con il presente Piano il Comune di xxx intende dare attuazione alle disposizioni contenute nella Legge n. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa dell'ente.

Nello specifico detto Piano *risponde alle seguenti esigenze (articolo 1 comma 9 Legge 190/2012)*:

- a) individuare i settori e le attività dell'ente nell'ambito dei quali è più elevato il rischio d'illegalità e corruzione;
- b) prevedere meccanismi/misure di contrasto, allo scopo di prevenire il rischio di corruzione;
- c) Individuare i reati ipotizzabili in via potenziale
- d) Individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione, i suoi compiti e la struttura operativa di supporto
- e) Indicare i comportamenti che devono tenere i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione:
- f) Individuare i meccanismi di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con essa entrano in contatto, nell'ambito delle attività a rischio corruzione.

Conformemente a quanto raccomandato dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) si coordina con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI).

3. SETTORI E ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE

Le Aree comunali maggiormente esposte al rischio di corruzione nel comune di BERGANTINO sono quelle che riguardano:

- i lavori pubblici e le manutenzioni;
- lo sviluppo del territorio.

Il rischio, seppure con graduazione leggermente inferiore, investe anche i settori relativi:

- alla gestione amministrativa dell'Ente ed i servizi alla Cittadinanza;
- alla programmazione e alla gestione delle risorse;
- alla vigilanza.

Le attività a rischio corruzione sono pertanto individuate in quelle:

- che hanno come oggetto il rilascio di autorizzazioni o di concessioni;
- nelle quali viene scelto il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- che hanno come oggetto la concessione e l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
- relative alla gestione diretta delle opere pubbliche, scelta del contraente e conseguente gestione dei lavori;
- che gestiscono flussi finanziari e pagamenti in genere;
- che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle proprietà comunali;
- che si occupano dell'edilizia privata, cimiteriale, dei condoni edilizi e dello sportello delle attività produttive;
- che attendono ai controlli ambientali;
- che sono rivolte alla pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;

4. MECCANISMI/MISURE DI CONTRASTO IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Per prevenire fenomeni di corruzione si individuano le seguenti misure / azioni di contrasto.

4.1 I controlli

Si prevede la realizzazione delle seguenti attività di controllo:

- a) controlli di cui al regolamento dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 4 del 26.02.2013 e pubblicazione dei risultati sul sito web;
- b) controllo di gestione, annuale, a cura del Segretario comunale con conseguente monitoraggio delle attività a più alto rischio di corruzione inserite nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.);
- c) controllo di regolarità amministrativa e contabile, a cura del segretario comunale;
- d) controllo degli equilibri finanziari, a cura del segretario comunale in concerto con il responsabile dei servizi finanziari;
- e) controllo del livello di qualità dei servizi;
- f) controllo sull'accessibilità telematica di tutti i dati, documenti e procedimenti;
- g) controllo sulla composizione delle Commissioni di gara e di concorso, in occasione della nomina di ciascuna Commissione;
- h) controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive;
- i) controllo del rispetto dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni, e di tutti i

provvedimenti amministrativi così come previsto dal regolamento sui procedimenti amministrativi.

4.2 La trasparenza

La trasparenza è uno strumento di prevenzione della corruzione, pertanto si pianificano i seguenti interventi oltre a quanto meglio specificato nel piano triennale della trasparenza:

- a) adozione e pubblicazione del Piano Triennale per la Trasparenza, da effettuarsi con cadenza annuale a cura del Responsabile della Trasparenza, piano con il quale vengono definite le azioni per l'attuazione del principio della trasparenza;
- b) adozione e pubblicazione del Codice di comportamento dei Dipendenti;
- c) accesso telematico tramite il sito web di tutti i dati, documenti e procedimenti;
- d) organizzazione di percorsi formativi sulla corruzione e giornate informative sulla trasparenza;
- e) pubblicazione delle Informazioni relative alle attività indicate nel capitolo 3 del presente Piano tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- f) integrale applicazione del D.Lgs. n.33/2012 secondo i diversi tempi indicati nel Piano redatto dal Responsabile della Trasparenza;
- g) pubblicazione dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai Cittadini, sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- h) utilizzo massimo del sistema di comunicazione tramite posta elettronica e posta elettronica certificata

4.3 L'attribuzione della titolarità delle P.O. ed il principio della rotazione

Gli incarichi di posizione organizzativa seguono il principio della temporaneità e della revocabilità. L'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa dovrà avvenire attraverso procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 e/o secondo le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi, avendo cura, laddove possibile, di effettuare una rotazione almeno triennale dei titolari.

Il mancato rispetto del principio di rotazione deve essere certificato dal Sindaco e dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

4.4 Controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'amministrazione comunale verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei Dipendenti e/o dei Soggetti cui sono attribuiti e/o si intendono conferire incarichi:

- di componente di commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- conferimento di incarichi di posizione organizzativa.

L'accertamento dovrà avvenire mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali da parte dell'Ufficio preposto all'espletamento della pratica o, in alternativa, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sopra indicate sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013: a carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso decreto legislativo.

Si precisa che:

- in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato;

- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Qualora all'esito della verifica risultassero a carico del personale interessato dei precedenti penali che rientrano nella fattispecie indicata dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 165/2001 l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs.: n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

4.5 Verifica del rispetto del divieto ai Dipendenti di svolgere attività incompatibili con il servizio pubblico

L'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, dispone che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra riportato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*. I Dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006). Ai fini dell'applicazione di quanto sopra si impartiscono le seguenti direttive:

- nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- verrà disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

4.6 Ulteriori misure

Si prevedono le seguenti ulteriori misure di contrasto alla corruzione:

- a) obbligo di astensione dei dipendenti comunali interessati al provvedimento amministrativo oggetto della propria attività;
- b) adeguamento – laddove necessario
 - a. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 - b. del Regolamento sui procedimenti disciplinari
- c) nella completa informatizzazione dei processi amministrativi;
- d) nell’indizione, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. 163/2006; a tal proposito ogni Responsabile d’Area indica, entro il mese di marzo di ogni anno, le forniture dei beni e servizi in scadenza, da appaltare nei successivi dodici mesi;
- e) nella mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’ente;
- f) nell’analisi dettagliata del livello di rischio corruzione per i singoli procedimenti amministrativi, delle probabilità di rischio e delle misure di prevenzione da adottare per ogni procedimento amministrativo;
- g) nella previsione dei patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto; dopo il pronunciamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, dovranno essere predisposti ed utilizzati protocolli di legalità e patti di integrità per l’affidamento di commesse, pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”;
- h) l’indicazione nella comunicazione al Cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento o atto da parte del Responsabile del procedimento, del termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l’e-mail dello stesso e il sito internet del Comune;
- i) nell’aggiornamento costante dei vigenti Regolamenti al fine del recepimento della normativa in tema di anticorruzione;
- j) nell’obbligo della pubblicizzazione degli atti e/o documenti inerenti l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e nell’ambito di concorsi e selezioni del personale.

5. REATI IPOTIZZABILI IN VIA POTENZIALE

In fase di elaborazione del presente Piano, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
5. Concussione (art. 317 c.p.);
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
7. Peculato (art. 314 c.p.);
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
10. Rifiuto di atti d'ufficio.

11. Omissione DI ATTI D'UFFICIO (art. 328 c.p.).

6. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è individuato, come auspicato dall'articolo 1 comma 7 Legge 190/2012, nel segretario comunale.

6.1 Compiti e responsabilità

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha la responsabilità di adottare tutte le misure necessarie per il rispetto del Piano triennale della corruzione e trasparenza. In particolare spetta al responsabile della prevenzione:

- proporre il Piano Triennale della Prevenzione entro il 15 gennaio di ogni anno alla Giunta Comunale che lo approva entro il 31 gennaio;
- sottoporre il rendiconto di attuazione del Piano Triennale della prevenzione dell'anno precedente al controllo dell'O.I.V. che esprime il proprio parere;
- sottoporre alla Giunta Comunale, la relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno precedente per l'approvazione;
- proporre, ove possibile, al Sindaco la rotazione degli incarichi dei Titolari di P.O.;
- individuare, previa proposta dei Responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- procedere con proprio atto alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del Regolamento sui controlli interni, sentiti i Responsabili delle strutture organizzative di maggiore dimensione, con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in particolare al monitoraggio.

6.2 Struttura operativa di supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione

Come raccomandato dalla Circolare della Presidenza del consiglio dei Ministri n. 1/2013, nonché dall'intesa sancita dalla Conferenza Unifica Governo, Regioni ed Enti Locali in data 24/07/2013, occorre definire una soluzione organizzativa idonea ad assicurare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, un supporto adeguato per l'esercizio delle funzioni assegnategli. I delicati compiti, infatti, che la legge affida al Responsabile della Prevenzione della Corruzione richiedono l'assegnazione da parte dell'amministrazione comunale di appropriate risorse umane strumentali e finanziarie a sostegno dei compiti attribuiti al responsabile. A tal fine l'amministrazione ritiene una soluzione ottimale l'istituzione di una struttura operativa di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'attuazione della trasparenza da individuare a cura del Responsabile stesso.

7 - RUOLO DEI DIPENDENTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I dipendenti, destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposte alla corruzione ed i Responsabili delle strutture organizzative di massima dimensione, provvedono a svolgere le attività di competenza, astenendosi dal prendere parte al provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, nel caso emerga un conflitto di interessi, segnalando, tempestivamente, qualsiasi situazione di conflitto, anche se potenziale. I Dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano al Titolare di P.O. cui afferiscono ed al segretario comunale sul rispetto dei tempi procedurali e su qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento per il quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. Tutti i Dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, sono tenuti a

rendere accessibili agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi ed all'Ufficio competente in ogni singola fase.

7.1 Formazione del personale

L'applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione necessita di percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo al fine di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

Le attività formative possono essere divise per tipologia di destinatari, dipendenti interessati e dipendenti coinvolti, nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli. Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'articolo 2 del presente Piano, di concerto con i Titolari di P.O. ed i Dipendenti destinatari della formazione.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel PEG, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

7.2 Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Ai sensi dell'art.1, comma 9 della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) ciascun Titolare di P.O. con riguardo ai procedimenti di competenza della struttura organizzativa cui è preposto provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- b) ciascun Titolare di P.O. con riguardo ai procedimenti di competenza della struttura organizzativa cui è preposto provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
- c) ciascun Titolare di P.O. ha l'obbligo di dotarsi di un scadenziario dei contratti di competenza della struttura organizzativa dell'area, cui è preposto, al fine di evitare di dover accordare proroghe nonché provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;
- d) ciascun Titolare di P.O. provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento;
- e) ciascun Titolare di P.O. provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;
- f) ciascun Titolare di P.O. provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata;
- g) il Titolare di P.O. dei servizi finanziari, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;

- h) ciascun Titolare di P.O. provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata;

7.3 Codice di comportamento e responsabilità disciplinare

Il Comune di BERGANTINO ha approvato la disciplina ed il codice di comportamento con delibera di Giunta comunale n. 14 del 23.01.2014, e verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente sotto la voce Amministrazione Trasparente > Codice di Comportamento.

7.4 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012). Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

8 RUOLO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- a) esprime il parere sul piano anticorruzione
- b) affianca il Responsabile dell'anticorruzione nell'attività e nei compiti ad esso attribuiti se appositamente incaricato.

9 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

9.1 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Ai sensi dell'art.1, comma 9 lettera d, della L.190/2012 l'ente provvederà ad un monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti che sarà oggetto di un programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della gestione.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli interni.

9.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Sono individuate le seguenti misure:

- a) il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art.45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente;
- b) il Titolare di P.O. in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 Legge 241/1990, dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all'interno del regolamento contrattuale di una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e i responsabili di posizione organizzativa e loro familiari stretti (coniuge e conviventi);
- c) il Titolare di P.O. in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. Analoga dichiarazione, con riferimento agli atti degli organi di governo, è resa dagli amministratori al segretario che ne dà atto nel verbale di seduta;
- d) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni;

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal responsabile dell'area presso cui opera il dipendente. Per i responsabili di area sono disposti dal segretario comunale.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

In sede di prima applicazione del presente piano, entro 30 giorni dalla sua approvazione, i dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni, nonché alla pubblicazione nell'apposita sezione del sito. I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio.

In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente

percepiti e accertati.

9.3 Monitoraggio in base al Regolamento dei controlli interni (art. 147 del TUEL)

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione, previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 4 del 26.02.2013.

9.4 Monitoraggio della trasparenza

La sezione «Amministrazione trasparente», come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013, è nella home page del sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.xxx.it. La stessa è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione è possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. Ciascuna sotto-sezione deve pubblicare, i rispettivi dati, in base alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, nel sito web dell'ente, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e ne cura la trasmissione entro il medesimo termine alla Giunta comunale.

Il presente Piano viene trasmesso a cura del Responsabile al Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale, e trasmesso a mezzo posta elettronica ai responsabili di posizioni organizzative.